

## Attestazione UNILATERALE o BILATERALE di rispondenza ex art. D.M. 16.01.2017

Nella normativa vigente, i contratti concordati, di cui al presente accordo, costituiscono l'unico strumento per regolare e calmierare il mercato della locazione ad uso abitativo e, tenuto conto delle agevolazioni fiscali statali e comunali previste per coloro che si avvalgono di tali contratti, l'obiettivo di tutte le parti firmatarie e anche delle Istituzioni centrali e locali deve essere quello di accertare la conformità al presente accordo territoriale così come previsto dal DM 16/01/2017, di canoni e quanto altro previsto dai contratti di locazione sottoscritti tra le parti.

Per tale fine le Organizzazioni di Categoria rilasciano, secondo le modalità di Legge e per richiesta di locatore e conduttore: Attestato "Unilaterale" per incarico di una delle parti o Attestato "Bilaterale", per richiesta delle due parti, indicando, per l'assistenza, i DUE, rispettivi, SINDACATI.

### SCHEMA di:

#### 1) ATTESTAZIONE "UNILATERALE" DI RISPONDEZZA (Allegato 3)

Da eseguirsi sulla base degli elementi oggettivi DICHIARATI dalle Parti contrattuali a cura e con ASSUNZIONE di Responsabilità da parte di "UNA" Organizzazione firmataria dell'Accordo incaricato dal LOCATORE, O, dall' INQUILINO, che, sulla base delle informazioni fornite al SINDACATO incaricato FA I CALCOLI, verifica gli elementi oggettivi riportati in contratto, riferiti dal "locatore" dei quali, il conduttore, approva con la sottoscrizione del contratto e ATTESTA che i dati, i parametri, i requisiti economici con gli elementi oggettivi e Qualificanti dichiarati, sono in LINEA con gli Accordi locali depositati in Comune e in linea con il D.M.16.01.17, Art.2, comma 8;

IL SINDACATO RILASCIA L'ATTESTATO di CONFORMITA' VALIDO per usufruire delle agevolazioni fiscali di Legge, per locatore e Inquilino: fra le quali : Cedolare secca 10%; sconti IMU e TASI 25%,; riduzione del 30% su base imponibile a favore del LOCATORE, mentre il CONDUTTORE (o, famiglia di studenti), PUO' usufruire di uno SCONTO fiscale fino a €. 495,80 .

L'Attestato è parte INTEGRANTE del contratto di locazione, timbrato e firmato dal Sindacato incaricato che rilascia TESSERA e ricevuta.

(Anche in caso di Registrazione telematica) che deve essere inviata, subito alle parti, per chiedere le agevolazioni di legge.

### SCHEMA di

#### 2) ATTESTAZIONE "BILATERALE" DI RISPONDEZZA (Allegato 3/A)

per richiesta congiunta da parte di "Locatore" e "Conduttore"

Le parti contrattuali possono essere assistite, congiuntamente, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, che hanno indicato, ognuna, il Sindacato che le rappresenta per l'assistenza;

LOCATORE E CONDUTTORE, ciascuno, prenderà contatto con il SINDACATO di sua fiducia, per la richiesta ASSISTENZA al contratto di locazione.

Le attestazioni previste dall'art.1 comma 8, art.2 comma 8, art.3 comma 5 del D.M. 16.91.17, sono rilasciate alle DUE parti CONTRAENTI dalle organizzazioni degli inquilini e della proprietà edilizia firmatarie del presente accordo, da trascrivere nel contratto di locazione con timbri delle 2 associazioni e relative firme di chi ha RILASCIATO L'ATTESTATO, o, secondo le modalità e tramite l'elaborazione e consegna del modello di attestazione.

L'Attestato è parte integrante del contratto di locazione.

- 3) L'Attestato di Rispondenza rilasciato almeno da 1 (un) Sindacato dei Proprietari "O" degli Inquilini CERTIFICA la conformità normativa e economica del contratto che è REQUISITO ESSENZIALE per USUFRUIRE delle agevolazioni fiscali: Cedolare Secca 10%, sconti 25% Imu e Tasi, Riduzione del 30% su base imponibile. Per il CONDUTTORE (o, famiglie, per contratti di locazioni per studenti universitari): Sconto fiscale fino a € 495,80, su base del reddito.

